

Codice A1606C

D.D. 9 maggio 2022, n. 192

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CERESOLE REALE (TO) - Intervento: Elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna T.212 "Villeneuve-Villa". Intervento di sostituzione del sostegno n. 133. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 192/A1606C/2022

DEL 09/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CERESOLE REALE (TO) – Intervento: Elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna T.212 “Villeneuve-Villa”. Intervento di sostituzione del sostegno n. 133. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza di *omissis*, pervenuta *omissis* in qualità di Procuratore della Società, volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale

Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche

ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESP/91/2022A/A1600A

*Rif. n. 10924/A1610B del 31/01/2022
20926/A1606C del 21/02/2022
32109/A1606C del 15/03/2022
35738/A1606C del 23/03/2022*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CERESOLE REALE (TO)
Elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna T.212 "Villeneuve-Villa".
Intervento di sostituzione del sostegno n. 133
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite PEC, dall'ing. [REDACTED] in qualità di Procuratore di [REDACTED] in data 31/01/2022, con nota prot. 6766 del 31/01/2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 21/02/2022 e successivamente in data 15/03/2022 e 23/03/2022, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal Settore scrivente in data 02/03/2022,

considerato che l'intervento previsto consiste nella sostituzione di un traliccio della linea T.212 "Villeneuve-Villa", con un analogo sostegno, di altezza di 33,200 m., posto in una nuova posizione prossima (a circa 40 m.) a quella attualmente occupata dal sostegno esistente,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il Piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso vigente;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) – (fascia di 150 m dal torrente Orco), lett. d) – (montagne oltre i 1600 m s.l.m.) e lett. f) – parchi e riserve nazionali (Parco Nazionale Gran Paradiso) del D.Lgs 42/2004,

considerato che il nuovo sostegno presenta la stessa geometria e analoghe dimensioni dell'esistente, e che la nuova collocazione, peraltro in posizione di minor visibilità dalla viabilità principale rispetto al traliccio esistente (posto su uno sperone roccioso più prossimo alla strada SP 50) non determina modifiche sostanziali alla percezione del contesto paesaggistico interessato,

tenuto conto che, così come precisato nelle note integrative pervenute in data 15/03/2022 e in data 23/03/2022, la realizzazione dell'intervento non comporta la costruzione di nuove strade (i "materiali ed attrezzatura saranno trasportate con l'ausilio di elicotteri") e il colore scelto per la verniciatura finale (verde RAL6009) è in continuità con il colore attualmente utilizzato sulla linea oggetto di intervento,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si provveda tempestivamente alla rinaturazione dell'area interessata dalla demolizione del traliccio esistente.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	██████████ P20220006766-28.01
2	<i>Profilo longitudinale – stato di fatto e di progetto</i>	LE22212A1CAV00020
3	<i>Inquadramento su CTR</i>	DE22212A1CAV00022

4	<i>Inquadramento su ortofoto</i>	DE22212A1CAV00023
5	<i>Planimetria Catastale</i>	DE22212A1CAV00021
6	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RE22212A1CAV00050_3_ Rel pae
7	<i>Corografia di inquadramento progetto</i>	DE22212A1CAV00051_3
8	<i>Inquadramento su foto aerea</i>	DE22212A1CAV00052_3
9	<i>Carta degli ambiti e delle unità di paesaggio</i>	DE22212A1CAV00053_3
10	<i>Carta dei vincoli paesaggistico-ambientali</i>	DE22212A1CAV00054_3
11	<i>Carta del vincolo forestale</i>	DE22212A1CAV00055_3
12	<i>Carta del vincolo idrogeologico</i>	DE22212A1CAV00056_3
13	<i>Carta delle aree Natura 2000</i>	DE22212A1CAV00057_3
14	<i>Carta dell'uso del suolo</i>	DE22212A1CAV00058_3
15	<i>Carta delle categorie forestali</i>	DDE22212A1CAV00059_3
16	<i>Carta della rete ecologica</i>	DE22212A1CAV00060_3
17	<i>Album delle fotosimulazioni</i>	RE22212A1CAV00061_3
18	<i>Dossier fotografico: configurazione paesaggistica attuale</i>	RE22212A1CAV00062_3
19	<i>Schematici dei sostegni</i>	Allegato_1.pdf (DE22212A1CAV00063)
20	<i>Nota integrativa 15.03.22</i>	██████████ P20220022437-15.03.2022.pdf (posta certificata)
21	<i>Documentazione fotografica area ubicazione sost .n. 133</i>	Allegato_1
22	<i>Schematico fondazione</i>	Allegato_2
23	<i>Nota integrativa 23.03.22</i>	██████████ P20220024916-22.03.2022.pdf (posta certificata)
24	<i>Sezioni diagonali di progetto del sostegno</i>	Allegato_1

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Fabrizio Conte

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



TORINO, (data pec)

Ministero della Cultura

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
pec: urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE: **CERESOLE REALE - (TO)**
Realizzazione: Elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna T.212 "Villeneuve-Villa".
Intervento di sostituzione del sostegno n. 133
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 29/03/2022 – vs. prot. 39005 del 23/03/2022
protocollo entrata richiesta n. 6093 del 30/03/2022
RICHIEDENTE: ██████████ Privato
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica
Piemonte Occidentale - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Ceresole Reale di cui all'oggetto;

Considerato che dalla relazione sopra citata si evince che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi del art. 142 lettere c) e d) del D.Lgs. 42/02004;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.**

Per quanto attiene la tutela archeologica, si constata che, sulla base della documentazione agli Atti di questa Soprintendenza, gli interventi a progetto non interessano aree soggette a vincolo archeologico né aree sulle quali siano in corso accertamenti e procedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

considerato inoltre che gli interventi di scavo possono considerarsi di limitata entità e che non sono previsti interventi per la realizzazione di piste non si ravvedono, per gli aspetti di competenza, motivi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto.

Si rappresenta comunque sin da ora che qualora durante i lavori si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, è necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata comunicazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza, il quale potrà impartire disposizioni a salvaguardia e conservazione di quanto rinvenuto, secondo la normativa vigente.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. Silvia VALMAGGI / dott.ssa Deborah Rocchietti / geom. Rosaria DEMMA
(silvia.valmaggi@beniculturali.it – deborah.rocchietti@beniculturali.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670